



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENRICO CAMILLERI

Nella seduta del 27/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento dello stipendio, stipulato in data 23.10.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.07.2016, parte ricorrente insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio proporzionale lineare, della somma complessiva di € 1.601,02, di cui € 31,80 per commissioni intermediario mandante, € 1.015,93 per commissioni intermediario mandatario, € 31,10 per commissioni intermediario gestione, € 356,16 per le provvigioni e € 166,03 per spese di istruttoria, al netto dei rimborsi già effettuati a titoli di commissioni per complessivi € 817,70;
- *“gli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo”*;
- la refusione delle spese legali quantificate in € 200,00 e delle spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:



- l'avvenuto integrale rimborso, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, quale abbuono concesso nel conteggio estintivo, delle commissioni non godute, pari ad € 413,40 per commissioni mandante e ad € 404,30 per commissioni per le attività di gestione del prestito;
- la non sussistenza del diritto al rimborso delle commissioni di accensione del finanziamento e della provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede finanziamento, in quanto remunerative di attività *up-front* (richiama sul punto alcune decisioni dei Collegi territoriali, *ex multis* Collegio Napoli n.9019/2016).

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Venendo al merito delle domande spiegate dal ricorrente deve dirsi come, avuto riguardo al contenuto delle clausole contrattuali, si evidenzi il carattere *up front* delle "commissioni intermediario mandatario di accensione del finanziamento", della "Provvigione soggetti abilitati fuori sede" nonché delle "spese istruttoria", corrisposte per le attività dettagliate alle lettere B, D e F delle condizioni economiche contrattuali, tutte riguardanti la fase prodromica al perfezionamento del contratto di finanziamento (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4118/17).

Diversamente, natura *recurring* pare ascrivibile alle voci "*Commissioni intermediario mandante*", ancorché da rimborsare secondo il criterio pro rata temporis applicabile all'intero importo (e non al 40% come previsto in contratto), e "*commissioni dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento*", relative alle attività descritte rispettivamente alle lettere A e C delle condizioni economiche contrattuali, destinate a svolgersi lungo l'intero arco della vita del finanziamento.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

rate pagate	40	rate residue	56	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni intermediario mandante</i>				763,20	445,20	413,40	31,80
<i>Commissioni int. mandatario per gestione del finanziamento</i>				746,40	435,40	404,30	31,10
Totale					880,60	817,70	<b>62,90</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non accoglibile risulta la domanda di risarcimento delle spese di assistenza tecnica, stante la natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 62,90 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS